

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 140

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANTOVANO, BALBONI, BATTAGLIA
Antonio, BIANCONI, BUTTI, CARRARA, CARUSO, CURSI,
FLUTTERO, IZZO, MANTICA, MATTEOLI, MAURO,
MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NESSA, PITTELLI,
PONTONE, RAMPONI, SAPORITO, SELVA, TOFANI, TOTARO,
VALDITARA, VALENTINO e VIESPOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006

Nuove norme in materia di sicurezza sussidiaria

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Le attività di vigilanza privata sono disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La vetustà di tali disposizioni, ma soprattutto l'espansione dinamica di una società in continuo mutamento, da tempo consigliavano una revisione normativa del settore, che tenesse soprattutto conto del contestuale mutamento e allargamento del concetto di sicurezza: quest'ultima non è ancorata alle attività istituzionali di prevenzione e di repressione di polizia, ma diviene per così dire «sicurezza partecipata», nella consapevolezza che appartiene a tutti i cittadini, ed è logico che tutti - ciascuno per la sua parte e nei limiti della propria competenza - siano chiamati a prestare il proprio contributo. Di qui la necessità di elaborare un progetto di sicurezza globale, che distingua tra una «sicurezza primaria» che è e rimane affidata alle varie Forze di polizia e fa capo alle autorità di pubblica sicurezza (nazionale e provinciali) ed una «sicurezza secondaria o sussidiaria», che consenta di demandare ai privati quelle attività che non presuppongono l'esercizio dei poteri coercitivi attribuito esclusivamente alle Forze di polizia.

2. Questo disegno di legge si articola in cinque capi:

- il primo enumera le attività di sicurezza affidate all'esercizio professionale privato e detta le norme generali e comuni che inquadrano, con forti caratteri di omogeneità, i tratti essenziali della disciplina autorizzatoria e dei controlli;

- il secondo tratta specificamente degli istituti di vigilanza e delle guardie giurate;

- il terzo riguarda i servizi di trasporto di valori e scorta a valori;

- il quarto si interessa delle imprese fornitrici di servizi di custodia e dei custodi, confermando recenti liberalizzazioni del settore;

- il quinto, infine, prevede disposizioni diverse e finali: le sanzioni; le agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio; le abrogazioni.

Gli obiettivi che mira a raggiungere possono così riassumersi:

- sviluppo delle attività di sicurezza esperibili da soggetti privati, in un più ampio contesto di sicurezza generale, coordinato e controllato dal Ministero dell'interno e dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza;

- crescita strutturale e funzionale degli istituti di vigilanza, al fine di corrispondere meglio alle esigenze dell'utenza;

- valorizzazione delle professionalità di settore;

- calibrata apertura all'Europa, compatibile con i tratti pubblicistici dei compiti delle guardie giurate e con le esigenze di controllo pubblico su attività particolarmente delicate per i profili di ordine e sicurezza pubblica;

- introduzione di meccanismi atti a favorire il miglioramento dei servizi e la riduzione dei costi, anche attraverso esenzioni o incentivi fiscali;

- adeguamento del sistema dei controlli.

3. Vengono innanzitutto definite in generale le attività di sicurezza sussidiaria, conferendo ai soggetti privati operanti in tale settore margini di intervento più ampi di quelli

che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza attualmente rimette agli istituti di vigilanza. Pur integrando l'elenco delle attività già note con altre riguardanti settori di sicurezza decisamente innovativi, quali la sicurezza delle reti informatiche e di telecomunicazione, è rimasto l'intento, conforme agli indirizzi generali sopra evidenziati, di realizzare una impalcatura generale delle attività di sicurezza esercitabili dai privati, sotto diretto e puntuale controllo pubblico, suscettibile, tuttavia, di espansione con strumenti amministrativi e regolamentari appropriati.

Sono inoltre contemplati i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi alle attività di trattenimento e di spettacolo, con la possibilità di disciplina regolamentare delle attività di «*security*» attualmente svolte fuori da ogni controllo (ad esempio gli accompagnatori «*anti-fans*» degli artisti più in voga), al fine di ricondurre tali attività ad un sistema definito ed applicabile, dal quale siano comunque esclusi l'uso di armi o altri strumenti di coazione fisica o l'espletamento di attività che la legge riserva a soggetti in possesso di qualifiche pubblicistiche.

Nella parte relativa alla disciplina generale delle autorizzazioni viene posta una preclusione significativa, peraltro presente nell'ordinamento attuale e coerente con il sistema dei pubblici poteri: tali autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importino l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni della libertà personale.

4. Particolare attenzione viene riservata ai requisiti soggettivi, che devono essere posseduti, oltre che dagli intestatari delle autorizzazioni (titolare dell'istituto organizzato in forma individuale o legale rappresentante per le società), anche dall'istitutore, dal direttore tecnico e dagli altri soggetti che possono in qualsiasi modo determinare le scelte e gli indirizzi, nonché a quelli organizzativi ed operativi. Sempre relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, la particolare implicazione che l'esercizio delle attività ha con

l'ordine e la sicurezza pubblica e la contestuale apertura, anche se solo per le attività di portierato, agli stranieri in possesso della carta di soggiorno, hanno imposto di considerare adeguatamente la pendenza di procedimenti penali per reati particolarmente gravi. È stata quindi prevista l'estensione ai soggetti sopra nominati delle disposizioni dell'articolo 59, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la sospensione dalla carica e l'incandidabilità dei pubblici amministratori nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per gravi reati, come il delitto previsto dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.

Una novità di rilievo rispetto alla precedente disciplina è la possibilità che in caso di morte del titolare l'erede o, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, chi subentra quale legale rappresentante, possa continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, ferma restando la possibilità per l'Autorità di pubblica sicurezza di ordinare l'immediata cessazione dell'attività se il soggetto interessato è privo dei requisiti soggettivi. La norma, infatti, tende ad assicurare il livello occupazionale del personale dipendente, salvaguardando allo stesso tempo le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

5. Il presente disegno di legge disegna un regime autorizzatorio attento sia ai tradizionali profili di affidabilità delle persone fisiche investite di incarichi rilevanti nell'impresa e nella direzione degli istituti (dedicando particolare attenzione alla verifica degli assetti societari delle imprese), sia alle

nuove esigenze organizzative delle imprese (riconoscendo a esse la facoltà di associarsi per meglio corrispondere alle esigenze della clientela), sia, infine, alle esigenze di professionalità degli operatori e di qualità dei servizi.

Per assicurare inoltre un'efficace rispondenza, ai fini della qualità dei servizi, fra autorizzazioni e organizzazione d'impresa, e, soprattutto, per evitare la proliferazione di istituti privi di una seria prospettiva di successo, è stato previsto l'obbligo, per i soggetti interessati alla licenza di esercizio delle attività in argomento, di presentare preliminarmente un «progetto organizzativo e tecnico-operativo» contenente precise indicazioni circa la disponibilità dei mezzi logistici, tecnici, finanziari occorrenti per l'attività da svolgere e circa l'assetto societario dell'impresa.

6. Significativa è la prescrizione relativa alle tariffe praticate, che devono essere commisurate alla qualità dei servizi resi ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale impiegato. La disposizione mira al mantenimento delle condizioni ottimali di impiego del personale, come condizione determinante della qualità e della sicurezza dei servizi svolti.

Viene prevista l'istituzione di una Commissione consultiva centrale per il monitoraggio del settore, nell'ambito della quale far emergere e comporre le inevitabili rilevanti problematiche connesse ai rapporti tra gli istituti che svolgono le attività di «sicurezza sussidiaria» e la grande «commitenza», in un quadro di riferimento, attento ai rilevanti interessi pubblici in gioco, nel quale sono presenti le Amministrazioni interessate.

Si segnala ancora che, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, viene rivisto il criterio della «provincialità» della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta

di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio delle funzioni di direzione, gestione e controllo. Viene però contemplata la possibilità, per gli istituti di vigilanza, di:

- attivare una o più sedi secondarie in ciascuna delle province ove intendano operare;

- avvalersi dell'attività di altro istituto di vigilanza regolarmente autorizzato in altra provincia, mediante stipula di accordi associativi;

- avvalersi di unità mobili per i cantieri itineranti;

- avvalersi di personale e di mezzi della stessa impresa in caso di attività svolta in ambito di comuni direttamente confinanti con la provincia ove l'istituto è autorizzato, previa comunicazione al prefetto ed al questore della provincia interessata, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni imposte dalle predette autorità.

7. Un discorso a parte viene fatto poi per la qualificazione giuridica degli addetti ai compiti di «sicurezza sussidiaria»: alle guardie particolari giurate viene attribuita la qualifica di «incaricati di pubblico servizio», e sono estese le facoltà di arresto in flagranza concessa ai privati dall'articolo 383 del codice di procedura penale, con riguardo non solo ai delitti perseguibili d'ufficio per i quali l'arresto è obbligatorio, ma anche «ai delitti che le guardie giurate sono tenute a prevenire», sempre che l'arresto sia consentito. Viene quindi previsto che, nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate e i mezzi di prova eventualmente raccolti.

Il provvedimento pone particolare attenzione al requisito della professionalità degli operatori, privilegiando la formazione degli

addetti. In particolare, per le guardie giurate, nel rinviare l'individuazione dei requisiti professionali minimi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi sentita la Commissione consultiva centrale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presuppone che i programmi di formazione e l'aggiornamento debbano promuovere il senso di responsabilità ed assicurare una formazione adeguata ai compiti da svolgere. Viene distinta la formazione professionale che in generale è di competenza delle regioni, dalla formazione e dall'aggiornamento professionale cui possono provvedere anche gli istituti di vigilanza e di sicurezza e gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle

guardie giurate, sulla base di programmi formativi che saranno individuati con decreto del Ministro dell'interno.

Per quanto infine riguarda gli incentivi contenuti nelle disposizioni contenenti agevolazioni finanziarie e fiscali, essi hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo del settore, e in proposito viene previsto che al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possano accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria, mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgersi mediante l'impiego di guardie giurate.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

(Attività di sicurezza sussidiaria)

1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Nessuna attività di sicurezza sussidiaria può essere svolta in contrasto con le previsioni della presente legge.

2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al capo II, a mezzo di guardie giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, ed in particolare:

a) la vigilanza di sicurezza presso centri industriali e commerciali di prodotti ad alta tecnologia, medicinali, armi e munizioni, sostanze tossiche o esplosivi, ovvero di prodotti che, per la pericolosità delle materie custodite o lavorate o per il loro valore, devono essere considerati, anche in via potenziale, come obiettivi sensibili, presso aziende pubbliche e private del settore energetico o delle

telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale, istituti di credito, aziende di trasporto, metropolitane, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, nonché la vigilanza e custodia di imprese o loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, e di ogni altro bene mobile o immobile;

b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;

c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure antintrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;

d) la gestione di sistemi di videosorveglianza di sicurezza o di teleallarme;

e) i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi ad attività di intrattenimento o di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione, svolti anche a tutela della incolumità degli artisti e degli spettatori.

3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di cui al capo III, a mezzo di guardie giurate appositamente addestrate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, il trasporto e la custodia dei valori, la loro contazione, se non eseguita direttamente, e la scorta a valori.

4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1, e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:

a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurarsi nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada, che non comportano l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica;

b) la custodia in esercizi ricettivi, esercizi pubblici, compresi i luoghi di spettacolo, esercizi commerciali, ovvero di officine, stabilimenti, depositi, uffici, ed altri edifici, nonché di beni mobili o immobili, quando non vi siano le esigenze di sicurezza di cui al comma 2;

c) i servizi di consulenza per la valutazione dei rischi, nonché per la progettazione e la realizzazione di sistemi di sicurezza;

d) l'installazione di impianti e sistemi di sicurezza;

e) i servizi di vigilanza e di custodia connessi ad attività di intrattenimento o di spettacolo, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedano l'impiego di guardie giurate.

5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui ai commi 2 e 3, alle imprese di cui al comma 4, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti ed imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.

6. Con il regolamento di attuazione della presente legge, di cui al comma 5, sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi con la specificazione analitica dei livelli minimi di qualità a cui si devono attenere gli istituti di vigilanza e di sicurezza. A tale fine, il predetto regolamento di attuazione deve prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la commissione di cui all'articolo 8, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale italiano di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e i requisiti comprovanti il possesso delle capacità tecniche

e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisire.

7. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8 o la sottocommissione appositamente istituita, detta i principi generali e i parametri tecnico-amministrativi che devono essere osservati in tutto il territorio dello Stato al fine di assicurare omogenee linee di applicazione della presente legge, determinando le esigenze di ordine e sicurezza pubblica che rendono necessarie eventuali deroghe ai parametri stessi.

Art. 2.

(Disciplina generale delle autorizzazioni)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto che ha la piena disponibilità dei beni da vigilare o custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale.

2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:

a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;

c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all'attività da esercitare;

d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione.

3. I requisiti di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'istitutore, al direttore tecnico dell'istituto o di una sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e a coloro che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge sono negate quando gli interessati risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio e possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 59, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione già rilasciata può essere revocata.

5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

6. Le autorizzazioni per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinate dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.

7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, può continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova autorizzazione per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante eser-

cente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.

8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di natura fiscale, assicurativa e contributiva a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi all'autorizzazione.

9. L'ammontare della cauzione di cui al comma 8 è definito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, in applicazione dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, ed è commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a autorizzazione ed alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta ad autorizzazione.

10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione dell'autorizzazione, o al rilascio di ulteriori autorizzazioni, qualora il rilascio di nuova autorizzazione sia previsto dalla disciplina specifica del settore di attività.

11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle autorizzazioni può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. La stessa autorità di pubblica sicurezza può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate, nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8.

Art. 3.

(Progetto organizzativo e regole tecnico-operative)

1. Il rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio di un istituto di vigilanza e di sicurezza, nonché all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo e, per gli istituti di vigilanza e di sicurezza, all'approvazione, da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, dell'ufficio provinciale del lavoro e delle autorità preposte al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.

2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto che richiede l'autorizzazione, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti o imprese organizzati in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto;

b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare ed il relativo ambito territoriale;

c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto. Tale documentazione deve contenere analiticamente l'elenco delle strumentazioni in dotazione all'azienda, commisurate ai servizi che l'impresa intende svolgere;

d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei custodi, degli altri operatori

di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto che si intendono impiegare;

e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche;

f) i tempi massimi di realizzazione, non superiori ad un anno.

3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata l'autorizzazione.

4. L'autorizzazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto e comunque entro sei mesi dalla sua approvazione.

Art. 4.

(Disciplina generale delle attività autorizzate)

1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari dell'autorizzazione ed i loro institori sono tenuti a:

a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al rilascio della autorizzazione o da un funzionario da questa delegato;

b) tenere un registro giornaliero, anche informatizzato, delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5, o dall'autorità competente;

c) comunicare al questore gli elenchi del personale impiegato nelle attività sottoposte ad autorizzazione e a dare notizia, appena si verificano, di ogni variazione;

d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;

e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), devono essere commisurate alla tipologia dei servizi, alla qualità degli stessi e ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente, nonché da quelli derivanti da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, dalle caratteristiche del territorio, e dalle prescrizioni dell'autorità competente e sono vidimate solo previa dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai costi. È possibile praticare prezzi inferiori alla tariffa vidimata, fatta eccezione per le tariffe minime inderogabili di cui al comma successivo, solo in presenza di corrispondenti economie debitamente documentate.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione di cui all'articolo 8, o da specifica sottocommissione in composizione tale da garantire la presenza dei rappresentanti delle associazioni degli istituti fornitori dei servizi, di quelli delle organizzazioni sindacali del personale interessato e delle associazioni rappresentative della committenza, nonché del rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono determinati i criteri e le procedure per la definizione delle tariffe e per assicurarne, per quanto possibile, l'uniformità a livello nazionale. Il decreto deve comunque indicare le tariffe minime inderogabili dei servizi che comportano un rapporto fra l'unità di personale impiegata e ciascuna ora di servizio prestata. I patti che stabiliscono tariffe diverse da quelle previste dal presente comma o prestazioni aggiuntive gratuite sono nulli.

4. Il registro di cui al comma 1, lettera *b*), deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza incaricati del controllo.

5. Gli istituti e le imprese autorizzati all'esercizio di attività di sicurezza sussidiaria sono altresì tenuti a presentare annualmente la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 8, ed una dichiarazione analitica circa gli elementi conoscitivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), con espliciti riferimenti alle fattispecie previste dall'articolo 2359 del codice civile e ad ogni altra forma di collegamento o controllo con altri soggetti esercenti la medesima attività di sicurezza sussidiaria sul territorio autorizzato. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera *e*), essi sono altresì tenuti a porre in essere, entro il termine, comunque non superiore a centotanta giorni, assegnato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o dal prefetto, tutti gli atti, anche negoziali, e le attività necessarie per riequilibrare gli assetti proprietari e societari.

6. L'attività tecnico-operativa degli istituti e delle imprese di cui alla presente legge ed il servizio delle guardie giurate, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:

a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni derivanti da esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto o impresa autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto;

c) di sospendere cautelamente dal servizio le guardie giurate, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio;

d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto o im-

presa e delle guardie giurate e degli altri operatori disciplinati dalla presente legge.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.

8. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti, anche di iniziativa o a richiesta di altra autorità, dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di sanità, dagli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia.

Art. 5.

(Diniogo, sospensione e revoca delle autorizzazioni)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengano a mancare le condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

2. Costituiscono, altresì, motivo di diniogo o di revoca delle autorizzazioni previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:

a) il mancato avvio delle attività autorizzate o la mancata attuazione del cronoprogramma previsto dal progetto organizzativo e tecnico operativo sul quale è stata richiesta

l'autorizzazione, decorso un anno dal rilascio della stessa;

b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o già svolte;

c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti all'autorizzazione;

d) la reiterata disapplicazione delle tariffe vidimate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*);

e) il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa interessati nelle attività di sicurezza sussidiaria, acquisiscano una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8.

3. Resta fermo che nessun istituto o gruppi di istituti partecipati o controllati da una medesima impresa può essere autorizzato ad operare in un ambito territoriale superiore al 40 per cento del territorio di ciascuna delle aree produttive del Paese, individuate, su base provinciale o interprovinciale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, né può impiegare, nel medesimo territorio, un numero di guardie giurate o di altri operatori abilitati superiore al 40 per cento delle Forze dell'ordine a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza delle province interessate. In ogni caso, in ciascuna provincia deve essere assicurata la pluralità dell'offerta.

4. Le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge possono essere inoltre negate quando sia presente nel territorio un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, della valutazione statistico-quantitativa delle occasioni di servizio disponibili sul territorio e comunque nell'ambito dei parametri fissati dal Ministro

dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8.

5. La revoca dell'autorizzazione, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della autorizzazione per l'esercizio di un istituto di vigilanza e di sicurezza di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, comporta la immediata sospensione delle funzioni delle guardie giurate dipendenti dall'istituto.

6. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione dell'autorizzazione, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla medesima autorizzazione, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto.

7. Con il provvedimento che ordina la sospensione dell'autorizzazione e delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto o l'impresa all'esecuzione dei contratti in corso.

Art. 6.

(Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea)

1. Nel caso di impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, in cui presta legalmente servizi di sicurezza sussidiaria analoghi a quelli disciplinati dalla pre-

sente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività può essere sostituita da una dichiarazione di inizio di attività, corredata dei dati di cui all'articolo 3, verificati dall'autorità dello Stato di stabilimento o, in mancanza, dal prefetto, qualora:

a) le disposizioni vigenti nello Stato di stabilimento prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata ed una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie, sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia;

b) le autorità dello Stato di stabilimento assicurino l'attuazione, con ragionevole tempestività, dei controlli e degli interventi sanzionatori e cautelari previsti dalle disposizioni vigenti in Italia, dietro motivata richiesta delle autorità italiane.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'ammontare della cauzione di cui all'articolo 2 è determinato tenendo conto di quella versata nello Stato di stabilimento.

3. Nei confronti delle imprese stabilite in uno stato membro dell'Unione europea che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, e per le quali sussistono le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma, trovano comunque applicazione le disposizioni dell'articolo 2, commi 3, 4, 5, 7, 10 e 11, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 2 e 3, in quanto compatibili, e 4 e 5, nonché dell'articolo 10, limitatamente ai soggetti che non siano già autorizzati nello Stato membro in cui sono stabilite, ed ogni altra disposizione della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5, che non sia incompatibile con il presente articolo.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei provvedimenti amministrativi con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 7.

(Esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria)

1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile. Tali soggetti, ove acquisito il nulla osta, devono darne tempestiva comunicazione ai prefetti delle province in cui intendono operare.

2. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente per territorio.

3. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5, sono stabilite le condizioni e modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti autorizzati.

Art. 8.

(Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria)

1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria di seguito denominata «commissione». La commissione è composta:

- a) da un prefetto, che la presiede;
- b) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- c) da un questore;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e da due funzionari preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;

f) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza e di sicurezza, firmatarie del contratto nazionale di lavoro;

g) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie giurate, firmatari di contratto nazionale di lavoro;

h) da non più di tre rappresentanti delle associazioni o società di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria, tra le quali per lo meno uno indicato dall'associazione bancaria italiana (ABI).

2. La commissione è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni ed un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettera *d*).

3. Delle sedute della commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.

4. Il presidente può invitare alle sedute della commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di crittazione, in sistemi antintrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza ed in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.

5. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), regolarmente invitati, non incide sulla regolarità delle sedute.

8. La commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa legge, nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ritengono di richiederlo. In tal caso, quando ritengono di intervenire alle sedute della commissione, direttamente o con propri delegati, ne assumono la presidenza. La commissione tiene altresì il registro professionale di cui all'articolo 10.

9. Su proposta del presidente, la commissione può deliberare, a maggioranza, la costituzione di sottocommissioni per compiti specifici, per materia o per territorio, assicurando in ciascuna sottocommissione la presenza di almeno un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, e di almeno un rappresentante delle categorie interessate agli argomenti da trattare.

10. Ai componenti della commissione non è dovuto alcun compenso nè rimborso spese.

11. La commissione è anche competente per l'analisi delle problematiche e delle ne-

cessità degli istituti di vigilanza e di sicurezza e dei loro operatori nonché per l'evoluzione della normativa in materia e può formulare proposte di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.

Art. 9.

(Osservatori regionali)

1. Il Ministro dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione ad istituire osservatori regionali, con il compito di:

a) monitorare le attività di sicurezza sussidiaria;

b) formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine alle questioni di interesse di livello regionale;

c) esprimersi sulle questioni attinenti alla sicurezza sussidiaria a richiesta del Ministro dell'interno o del prefetto del capoluogo di regione, anche su proposta delle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza o delle autorità della regione competenti in materia di polizia amministrativa locale.

2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 1:

a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;

b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;

c) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro competente per territorio;

d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza e di sicurezza avente sede nel territorio;

e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale.

3. Alle riunioni dell'osservatorio possono essere chiamati a partecipare esperti, rappresentanti della regione e rappresentanti delle

categorie economiche e imprenditoriali interessate. Il prefetto del capoluogo di regione, d'intesa con il presidente della corte di appello e con il procuratore generale della Repubblica competenti, può invitare alle riunioni dell'osservatorio componenti dell'ordine giudiziario.

4. Ai componenti dell'osservatorio non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 10.

(Registro professionale)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il registro delle persone che esercitano professionalmente le attività di vigilanza e di sicurezza disciplinate dalla presente legge. Il registro è tenuto dalla commissione di cui all'articolo 8 ed è distinto nelle seguenti sezioni:

a) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto valori e di scorta a valori;

b) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le altre attività di vigilanza e di sicurezza non previste dalla lettera a);

c) operatori tecnologici per le attività di vigilanza e di sicurezza, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

d) responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e loro coadiutori;

e) titolari o legali rappresentanti delle aziende di installazione di impianti e sistemi di sicurezza.

2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi le persone che:

a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea;

b) hanno raggiunto la maggiore età;

c) godono dei diritti civili;

d) sono in possesso di titolo di studio, comunque non inferiore a quello di scuola

secondaria di II grado, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;

e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;

f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, con i massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della commissione di cui all'articolo 8, nonché, relativamente alle disposizioni di cui alla lettera *c)* del presente comma, con il Ministro dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:

a) alla composizione delle sezioni della commissione di cui all'articolo 8 incaricate della tenuta del registro di cui al comma 1, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;

b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro di cui al comma 1;

c) all'individuazione delle attività o professionalità per le quali occorra un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali;

d) alla tenuta del repertorio nazionale delle iscrizioni nei registri ordinati su base provinciale, di cui all'articolo 14;

e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporre a cura delle sezioni della commissione di cui alla lettera *a)*;

4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento vigenti che prevedono l'iscrizione in appositi registri o albi professionali ed al registro delle imprese.

5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono poste a carico degli istituti e delle imprese di cui al comma 1.

6. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5, sono determinate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1 del presente articolo e di cancellazione dal medesimo, nonché delle relative annotazioni.

CAPO II

DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE

Art. 11.

(Requisiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.

2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale stabilito nell'autorizzazione, in relazione al progetto organizzativo dell'impresa e fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), e comma 3. L'ambito territoriale provinciale può essere superato, oltre che per le attività di trasporto di valori, per quelle di vigilanza a cantieri o altre cose mobili, per la televigilanza e per le altre attività per le quali il limite provinciale è manifestamente incongruo, nonché, nell'ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 3, quando non sussistono particolari esigenze di direzione, gestione e controllo delle guardie giurate dipendenti.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e custodia, che richiedono l'impiego continua-

tivo di guardie giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi di unità direzionali di livello almeno provinciale, ovvero di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale siano stati sottoscritti specifici accordi per la partecipazione congiunta ad attività di sicurezza sussidiaria, approvati dai prefetti rispettivamente competenti.

4. Gli istituti di vigilanza e di sicurezza possono costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle autorizzazioni ottenute.

5. È vietata l'acquisizione di servizi di vigilanza per il tramite di società commerciali mandatarie, a qualsiasi titolo, di coloro che usufruiscono dei servizi.

Art. 12.

(Obblighi inerenti alle autorizzazioni)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:

a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, i luoghi e i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie giurate impiegate e le altre indicazioni prescritte;

b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello stato;

c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie giurate sono obbligate ad aderire alle richieste ad esse rivolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 13.

(Impiego delle guardie giurate)

1. Gli istituti autorizzati a norma degli articoli 11 e 17 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, avvalendosi delle guardie giurate iscritte nel registro di cui all'articolo 14 e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10.

2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi:

a) di visione e ascolto dei sistemi di videosorveglianza e di teleallarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e antintrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;

b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;

c) di vigilanza e custodia armata di beni mobili o immobili.

3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme dalle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5, e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno

federe fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.

5. Le guardie giurate addette ai servizi di vigilanza, nell'esercizio della loro attività rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio; quelle comandate o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o attività determinate o che, per disposizione di legge dello Stato, svolgono, in aggiunta alla vigilanza, attività di natura pubblicistica, specificamente determinate, rivestono, nell'ambito del servizio espletato, la qualità di pubblico ufficiale ed operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza. Fuori dei casi predetti, l'attività di guardia giurata può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza o del datore di lavoro autorizzato ai sensi dell'articolo 7.

6. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto o del datore di lavoro. Possono essere autorizzate dal prefetto ad usare automezzi muniti di segnali luminosi, diversi per colore e forma da quelli in uso alle forze di polizia, ed a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5. Con lo stesso regolamento sono altresì stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro.

7. Con riferimento alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla guardia giurata, in relazione al servizio prestato, viene riconosciuta una maggiorazione dei punti pari a

venti unità per eventuali infrazioni commesse nell'espletazione del servizio.

8. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere comunicati, almeno cinque giorni prima, al prefetto, che può vietarli, in qualsiasi momento, se non giustificati o per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 14.

(Nomina delle guardie giurate)

1. È istituito in ogni provincia il registro professionale per la nomina a guardie giurate nel quale possono essere iscritte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 15;

d) idoneità psicofisica e attitudinale al porto delle armi;

e) assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di guardia giurata.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina tra le persone iscritte al registro provinciale previsto dal comma 1. Essa è valida a tempo indeterminato sino a revoca, dopo l'assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e alla stipula di apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività esercitata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.

4. Se si tratta di personale già autorizzato a svolgere le attività di vigilanza e custodia a norma delle disposizioni vigenti in altro Stato membro dell'Unione europea, le quali prevedono una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata ed una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia, l'approvazione è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.

5. La guardia giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, davanti al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza che richiede la nomina o ad un funzionario di polizia allo scopo delegato, il quale rilascia alla guardia giurata apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. Per le guardie giurate stabilmente adette ai servizi di cui al capo III è annotata

sul tesserino l'autorizzazione a prestare servizio sull'intero territorio nazionale.

6. Salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1946, n. 478, per i soggetti cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, la formula del giuramento delle guardie giurate è la seguente: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, di rispettarne le istituzioni e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».

7. Il registro di cui al comma 1 è provinciale ed ha validità nazionale. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5, sono determinate le modalità di iscrizione nel registro, nonché delle relative annotazioni o cancellazioni.

Art. 15.

(Requisiti professionali delle guardie giurate)

1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione di cui all'articolo 8 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove l'adozione, da parte dello stesso Ministro, dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione ed all'aggiornamento provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi di lavoro delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.

3. Gli oneri relativi alla formazione sono suddivisi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli istituti di vigilanza e di sicurezza da cui dipende il personale che partecipa ai relativi corsi.

4. Gli istituti di vigilanza e di sicurezza devono altresì provvedere a proprie spese a corsi di formazione periodici di almeno dodici ore annue, per l'aggiornamento professionale. Sono a carico dei medesimi istituti anche le spese dell'addestramento annuale all'uso dell'arma che rientra, ad ogni effetto, nella formazione permanente del personale.

5. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso le prefetture - uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica, il cui esito è riportato nell'attestato professionale dell'interessato all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 14. Il possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, richiesti anche per il rilascio della licenza di porto di pistola, è accertato da apposite commissioni mediche, istituite secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno sentita la Conferenza permanente di cui al comma 1, osservati i criteri tecnici generali e la periodicità degli accertamenti definiti con il medesimo decreto.

6. L'attestato professionale di guardia giurata ha validità massima di dieci anni. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato, prima di riprendere il servizio di guardia giurata ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento.

7. L'accertamento dei requisiti professionali prescritti non è richiesto per la nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza e di co-

loro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale.

8. Sulla base di specifiche convenzioni con le regioni ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché con strutture pubbliche e private di comprovata esperienza nel settore della formazione culturale e professionale, il Ministero dell'interno può organizzare, con la contribuzione dei soggetti interessati e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, speciali servizi formativi di sicurezza sussidiaria per:

a) l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti alla sicurezza sussidiaria;

b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);

c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi di cui alla lettera a);

d) la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione o di specializzazione destinati ai docenti incaricati della formazione degli addetti alla sicurezza sussidiaria negli enti di formazione periferici.

Art. 16.

(Sospensione e cessazione della qualifica di guardia giurata)

1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nel repertorio di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), e nel registro provinciale di cui all'articolo 14 nei quali l'interessato risulta iscritto.

2. Fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di revoca per il venir meno dei requi-

siti di cui all'articolo 14, comma 1, la qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita una misura limitativa della libertà personale o una misura di prevenzione.

3. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.

4. Oltre ai casi di revoca dell'iscrizione per la perdita dei requisiti soggettivi, la cancellazione può essere richiesta dall'interessato. La persona cancellata dal repertorio di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), e dal registro di cui all'articolo 14, che è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, può chiedere di esservi iscritta nuovamente.

5. È vietato assumere guardie giurate che non sono iscritte nel repertorio di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), e nel registro di cui all'articolo 14.

CAPO III

DEI SERVIZI DI TRASPORTO VALORI E SCORTA A VALORI

Art. 17.

(Disciplina delle autorizzazioni)

1. Le attività di trasporto e di scorta a valori sono esercitate dagli istituti in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 11 e di specifica capacità tecnica ed organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.

2. Le attività di trasporto di valori e di scorta a valori sono esercitate, anche fuori

del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5, o, in mancanza, dal Ministero dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, allo scopo di assicurare la funzionalità ed efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte ed il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.

3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto e di scorta a valori stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti che usufruiscono del servizio di trasporto di denaro, titoli o altri valori.

4. Per i servizi di cui al comma 3 il Ministero dell'interno rilascia l'autorizzazione, approva le modalità di esecuzione dei servizi e le tariffe e stabilisce le prescrizioni da osservare, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza rispettivamente interessate; esso dispone, altresì, ispezioni e controlli, fermi restando i compiti di controllo di cui all'articolo 4, comma 5, ed esercita ogni altra funzione che la legge attribuisce alle predette autorità.

5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del progetto organizzativo e tecnico-operativo e del regolamento di servizio di cui all'articolo 3, nonché degli accordi tipo che possono essere stipulati con altri istituti per la messa a disposizione di mezzi o apparati tecnologici speciali, di luoghi protetti aventi caratteristiche di sicurezza per il trasbordo e la custodia temporanea di valori (*caveau*), ovvero, per i servizi di cui al comma 3, di servizi accessori di trasporto. Gli accordi, debitamente validati a norma dell'articolo 4, debbono recare una chiara identificazione delle rispettive responsabilità e debbono essere permanentemente affissi nei locali in cui gli istituti

interessati svolgono l'attività con il pubblico ed essere riportati, anche per estratto, nei contratti sottoscritti con gli utenti.

Art. 18.

(Servizio di scorta a valori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, dai titoli di deposito, di credito e da altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e caratteristiche tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza attraverso i mezzi di cui sono dotati gli istituti autorizzati al trasporto di valori, gli interessati possono avvalersi di mezzi di trasporto idonei, scortati a mezzo di guardie giurate dipendenti da istituti autorizzati al trasporto di valori o alla scorta di valori o, nei casi di cui all'articolo 7, debitamente addestrate per lo specifico servizio.

Art. 19.

(Modalità di esecuzione dei servizi)

1. Fuori dei casi espressamente disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5, il Ministero dell'interno impartisce le direttive occorrenti per assicurare l'omogeneità delle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, delle modalità di esecuzione dei servizi e di impiego delle guardie giurate, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di sicurezza, dei limiti massimi di valore da trasportare in relazione alle caratteristiche dei mezzi e dei servizi. Il Ministero stabilisce le modalità di definizione e approvazione delle tariffe, definendo le condizioni in relazione alle quali le autorità provinciali di pubblica sicurezza possono discostarsene, e provvede al loro periodico aggiornamento.

Art. 20.

(Contazione del danaro e caveau)

1. L'autorizzazione al trasporto di valori di cui all'articolo 17 può comprendere anche l'autorizzazione alla contazione del danaro e al deposito del danaro o di altri valori in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (*caveau*) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto o nei locali del committente.

2. I *caveau* ed i relativi sistemi di vigilanza e di difesa passiva devono essere autorizzati dal prefetto previo accertamento della loro idoneità. L'autorità di pubblica sicurezza, sentito il questore, può imporre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere. L'esercizio del *caveau* importa l'annotazione costante, in apposito registro, anche informatico, della situazione delle somme di danaro giacenti, della loro proprietà e della loro movimentazione.

Art. 21.

(Impiego delle guardie giurate)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16, non possono essere adibite ai servizi di trasporto e di scorta a valori guardie giurate che non siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego.

2. I regolamenti di servizio stabiliscono le misure di protezione e di sicurezza e le modalità di svolgimento del servizio volte a tutelare la sicurezza delle guardie giurate e a limitarne l'esposizione a rischio.

3. Il servizio delle guardie giurate adibite al trasporto di valori e alla scorta a valori si svolge negli ambiti territoriali in cui opera l'istituto o il soggetto da cui dipendono, fatte salve le limitazioni di impiego derivanti dall'osservanza dei contratti di lavoro o delle

norme poste a tutela dei lavoratori. Per le guardie giurate dipendenti dagli istituti autorizzati a norma dell'articolo 17, comma 3, l'ambito territoriale del servizio può essere annotato nel tesserino di cui sono munite; negli altri casi le guardie giurate sono tenute a portare con se l'ordine di servizio, recante l'espressa indicazione degli orari e dei luoghi interessati al servizio e ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

CAPO IV

SERVIZI DI CUSTODIA E ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA

Art. 22.

(Disciplina delle autorizzazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti i servizi di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge, l'attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta all'autorizzazione del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, svolto attraverso dipendenti o collaboratori dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla autorizzazione di cui al comma 1.

3. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni, anche di carattere tecnico-operativo, rispettivamente applicabili, nonché, per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del predetto comma 4, delle prescrizioni del questore. Le medesime attività

sono soggette ai controlli di cui all'articolo 4; per quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *c*) e *d*), i controlli sono effettuati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 23.

(Regolamento tecnico)

1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e l'Ispettorato tecnico dell'industria, sono determinati i requisiti professionali e tecnici occorrenti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere *c*) e *d*) ed i relativi controlli.

Art. 24.

(Impiego degli operatori abilitati)

1. Gli operatori abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 22, comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.

2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle individuate a norma dell'articolo 1, comma 4, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza ed a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.

3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti, di foggia diversa di quella delle uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.

Art. 25.

(Registro degli operatori abilitati)

1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate a norma dell'articolo 22, addetti alle attività individuate a norma dell'articolo 1, comma 4, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso la questura competente per territorio.

2. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Essa è rifiutata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso di carta di soggiorno;

b) maggiore età;

c) idoneità psicofisica e attitudinale;

d) assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di custode;

f) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'arti-

colo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

4. Possono chiedere di essere iscritti nel registro di cui al comma 1 anche gli operatori dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle attività individuate a norma dell'articolo 1, comma 4, non riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.

5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono poste a carico degli iscritti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Disposizioni penali)

1. L'esercizio senza autorizzazione delle attività di sicurezza previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a 100.000 euro.

2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.

3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi, o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

4. Fatti salvi gli effetti civili e i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicarsi secondo le previsioni dell'articolo 4, com-

porta per entrambe le parti contrattuali la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Art. 27.

(Agevolazioni finanziarie e fiscali)

1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgersi mediante l'impiego di guardie giurate.

2. Nel rispetto della normativa europea, le attività degli istituti di vigilanza e di sicurezza e di trasporto di valori, costituendo attività ad alto contenuto di manodopera, possono essere assoggettate ad aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Qualora gli istituti di vigilanza e di sicurezza assolvano a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il pagamento delle relative prestazioni non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto. Le aliquote dell'imposta sono, in ogni caso, ridotte fino alla metà per i servizi di vigilanza o di trasporto di valori effettuati con un impiego di manodopera, prescritto dall'autorità di pubblica sicurezza, superiore allo *standard* minimo di sicurezza previsto dalle direttive tecnico-operative del Ministero dell'interno.

4. Le domande per il rilascio e i rinnovi del decreto di nomina delle guardie giurate e del relativo porto d'armi sono esenti da imposte, tasse ed ogni altro diritto.

Art. 28.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le attività non sottoposte ad autorizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre dodici mesi successivi alla medesima data. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 10, 14 e 25. Le guardie giurate che abbiano svolto servizio senza demerito per almeno quattro anni nell'ultimo quinquennio possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 14 anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo.

2. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23.

3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in attuazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del loro rinnovo che è disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5. I provvedimenti di istituzione dei registri o degli elenchi previsti dalla presente legge disciplinano, in sede di prima applicazione, l'iscrizione a domanda nei medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, approvazioni o nulla osta, rilasciati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.

4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a quello previsto dalla presente legge,

il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la commissione di cui all'articolo 8, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e di sicurezza.

5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione della legge stessa.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 10, 14 e 25 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5.

7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali ed umane degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) il titolo IV, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 256, sono abrogati dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 5.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli da 204 a 223 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, cessano di trovare applicazione relativamente alle imprese di recupero crediti.

Art. 30.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

